

## **Allegato A - Protocollo operativo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il Servizio civile universale per l'esercizio della funzione di controllo nei rispettivi territori, attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), e c) del d.lgs. n. 40 del 2017.**

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (codice fiscale 97315390589), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale" o "Dipartimento", rappresentato dal dott. Giuseppe Pierro, in qualità di Capo del Dipartimento e la Regione Calabria (codice fiscale 02205340793), con sede in Viale Europa snc - 88100 - Catanzaro, di seguito indicata per brevità come "Regione", rappresentata dal dott. Tommaso Calabrò, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare

### **VISTI**

l'Accordo quadro tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il Servizio Civile Universale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, perfezionato in data 18 dicembre 2024;

la Circolare del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 20 giugno 2017 "*Attività di controllo su enti e progetti di servizio civile nazionale*";

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 novembre 2017 che ha approvato il "*Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64*";

il decreto del Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 31 gennaio 2023, n. 88, che ha approvato le "*Linee guida per la Formazione Generale e Specifica delle operatrici volontarie e degli operatori volontari in Servizio Civile Universale e per la formazione delle formatrici e dei formatori*";

### **CONSIDERATO CHE**

l'Accordo quadro, perfezionato in data 18 dicembre 2024, disciplina lo svolgimento da parte delle regioni e province autonome delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

l'articolo 9 del citato Accordo quadro prevede, in particolare, la sottoscrizione di un protocollo operativo ai fini dello svolgimento da parte delle regioni e province autonome delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

### **RITENUTO**

di procedere alla sottoscrizione del protocollo operativo, di cui all'articolo 9 dell'Accordo quadro, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - e la Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Tanto premesso e considerato, le parti sopra individuate

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **PREMESSE**

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo operativo.

### **ARTICOLO 2**

#### **OGGETTO**

1. Il presente protocollo operativo è volto a disciplinare le modalità di svolgimento da parte della Regione dell'esercizio nel territorio di propria competenza delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40:
  - formazione da erogare al personale degli enti di Servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
  - controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di Servizio civile universale nel territorio di competenza della Regione;
  - valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di Servizio civile universale e realizzati nel territorio di competenza della Regione.

### **ARTICOLO 3**

#### **FINALITÀ**

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo operativo è finalizzato all'attuazione di un Servizio civile universale di "qualità", per garantire l'omogeneità sul territorio nazionale, declinata nei territori e nelle comunità locali. L'attuazione delle funzioni deve essere improntata a criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, al fine di contribuire alla costruzione di un sistema unico e condiviso, coordinato in modo funzionale dallo Stato per assicurare omogeneità di attuazione dei programmi di intervento su tutto il territorio nazionale.

#### **SEZIONE I**

#### **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

### **ARTICOLO 4**

#### **ASPETTI GENERALI**

1. In coerenza con l'attuale quadro normativo, per esercizio (funzione) dell'attività di formazione si intende l'erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento per il personale degli enti di Servizio civile universale e, in particolare, per le figure di seguito individuate:
  - formatori di formazione generale;
  - operatori locali di progetto (OLP).

### **ARTICOLO 5**

#### **ATTUAZIONE**

1. La Regione:

- fornisce dati ed informazioni, relativamente all'attività formativa, utili alla predisposizione a carico del Dipartimento della relazione annuale al Parlamento, entro i tempi previsti;
2. La Regione può valutare l'opportunità di:
- realizzare azioni formative che utilizzino prevalentemente metodologie "non formali", modalità di erogazione "in presenza", classi ridotte che non superino le 25 unità, che favoriscano il coinvolgimento attivo dei soggetti in formazione onde renderli protagonisti e co-costruttori delle conoscenze;
  - proporre al Dipartimento innovazioni relative agli strumenti di formazione da adottare per il miglioramento qualitativo dei contesti di apprendimento.

## **SEZIONE II**

### **CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ**

#### **ARTICOLO 6**

##### **ASPETTI GENERALI**

1. In coerenza con l'attuale quadro normativo, per esercizio (funzione) del controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizi civile si intende la verifica della legittimità e regolarità della realizzazione dei programmi di intervento finanziati.
2. Nel Piano annuale dei controlli predisposto dal Dipartimento vengono definiti i criteri di controllo delle attività svolte dagli enti di Servizio civile universale presso le sedi di attuazione dei progetti previsti dai programmi di intervento finanziati e la documentazione da sottoporre ad acquisizione e verifica.

#### **ARTICOLO 7**

##### **ATTUAZIONE**

1. La Regione svolge la funzione del controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di Servizio civile universale nel proprio territorio e con proprio personale.
2. La Regione effettua i controlli sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nel rispetto della percentuale di campionamento stabilita nell'Accordo quadro.
3. Il controllo sulla gestione delle attività è svolto previa richiesta formale all'ente titolare del progetto della documentazione relativa alle attività di Servizio civile universale inerenti alla sede di attuazione individuata. I controlli in questione interessano un numero di sedi d'attuazione dei progetti e dei programmi pari ad almeno il 2% del totale di quelle attive nell'ambito territoriale di competenza.
4. Al fine di garantire che l'attività di controllo sia improntata a criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, la Regione deve attenersi al Piano annuale dei controlli predisposto dal Dipartimento e utilizzare gli strumenti e le modalità operative previsti dal medesimo Piano.
5. Lo svolgimento dell'esercizio della funzione di controllo da parte della Regione è assicurato attraverso:
  - un costante flusso di informazioni con il Dipartimento sugli esiti delle attività di controllo svolte e la predisposizione di una relazione illustrativa annuale dei controlli effettuati, da inviare entro il 30 gennaio dell'anno successivo;

- la compilazione per ciascun controllo svolto di un'attestazione di verifica, anche nella forma di *check list*, secondo un modello previamente rilasciato dal Dipartimento, debitamente sottoscritta dai responsabili di ciascun controllo.
6. Qualora dalle attività di controllo emergano difformità rispetto alle disposizioni in materia di servizio civile universale, la Regione provvede a comunicare tempestivamente agli enti interessati e al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale gli elementi emersi e le proposte di interventi correttivi da adottare, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

### **SEZIONE III**

#### **VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI INTERVENTI**

##### **ARTICOLO 8**

###### **ASPETTI GENERALI**

1. In coerenza con l'attuale quadro normativo, per esercizio (funzione) dell'attività di valutazione dei risultati si intende il complesso di attività tese a dimostrare in quale misura si sono soddisfatti gli obiettivi e le sfide sociali dei programmi di intervento, tenendo conto della loro diversa dimensione territoriale.

##### **ARTICOLO 9**

###### **ATTUAZIONE**

1. I criteri e le modalità di attuazione della valutazione dei risultati sono definiti in raccordo con il Dipartimento, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11 dell'Accordo quadro.
2. La Regione effettua la valutazione dei risultati dei programmi di intervento che insistono sul proprio territorio, raccoglie i relativi dati e fornisce elementi al Dipartimento anche al fine di contribuire all'elaborazione dello specifico rapporto annuale di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

### **SEZIONE IV**

#### **RENDICONTAZIONE DELLE FUNZIONI ASSEGNATE**

##### **ARTICOLO 10**

###### **RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE**

1. La Regione predispose una relazione sull'attività svolta, di cui ai precedenti articoli 4-9 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 4 dell'Accordo quadro, da inviarsi al Dipartimento entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello di svolgimento delle attività afferente alle funzioni assegnate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Giuseppe Pierro

IL DIRETTORE GENERALE  
Tommaso Calabrò